



Sent. n. 43/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai seguenti magistrati:

Cons. Alessandro Benigni

Presidente

Cons. Antonino Grasso

Giudice

Dott. Benedetto Brancoli Busdraghi

Giudice – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21386 del registro di Segreteria e promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Liguria nei confronti di Stefano Santoni, nato alla Spezia il 31 ottobre 1967, non costituito in giudizio;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 30 maggio 2024, il relatore, dott. Benedetto Brancoli Busdraghi, e il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale, dott. Adriano Gribaudo;

Ritenuto in

FATTO

A seguito della segnalazione del magistrato relatore per i conti giudiziali, la Procura ha avviato un'istruttoria nei confronti di alcuni titolari di strutture

	ricettive situate nel territorio comunale della Spezia, che risultavano non aver	
	ritualmente rendicontato o riversato al Comune, parzialmente o totalmente, le	
	somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno.	
	Sulla base degli accertamenti condotti anche da parte della società Spezia Ri-	
	sorse s.p.a. (“Spezia Risorse”), l’odierno convenuto, titolare delle strutture ri-	
	cettive “Affittacamere Porta Marina” e “Holiday Rooms” site nella Spezia, non	
	avrebbe riversato al Comune la totalità delle imposte di soggiorno riscosse.	
	In particolare, in relazione alla gestione della struttura “Affittacamere Porta	
	Marina”, tra il 2017 e il 2019, a fronte dell’incasso di euro 2.440,50, sarebbero	
	stati eseguiti unicamente due versamenti per euro 85,00 ed euro 524,50, con	
	ammanco di euro 1.830,00 . Relativamente alla struttura “Holiday Rooms”, il	
	sig. Santoni, tra il 2016 ed il 2019, avrebbe incassato la somma di euro	
	10.406,50, riversando unicamente euro 259,60 ed euro 84,50, con ammanco di	
	euro 10.062,40 . Successivi versamenti parziali avrebbero, poi, ridotto l’im-	
	porto complessivamente dovuto a euro 11.544,90 .	
	Con atto di citazione depositato in data 21 giugno 2023, la Procura ha, quindi,	
	citato in giudizio il sig. Stefano Santoni, a titolo di dolo, per il risarcimento del	
	danno erariale arrecato al Comune della Spezia derivante dall’omesso versa-	
	mento di euro 11.544,90, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giudizio.	
	Il convenuto non si è costituito in giudizio.	
	Con ordinanza del 20 dicembre 2023, n. 38, il Collegio ha ordinato a Spezia	
	Risorse, per il tramite del Comune della Spezia, di trasmettere, mediante	
	deposito presso la segreteria della Sezione, gli elementi documentali sottesi al	
	calcolo degli ammanchi riferiti al sig. Stefano Santoni.	
	In data 5 febbraio 2024, Spezia Risorse ha rappresentato che i dati e i conteggi	
	2	

	sono stati trasmessi dal Comune della Spezia con PEC del 23 dicembre 2020	
	(nota prot. 628410) e fanno riferimento alle dichiarazioni di presenza rese e	
	caricate sul gestionale dedicato all'imposta di soggiorno dallo stesso sig.	
	Santoni. L'ammanto è stato quantificato in euro 10.080,90 per omessi	
	versamenti, euro 965,29 per interessi ed euro 12,00 per spese di notifica.	
	All'udienza del 30 maggio 2024, la Procura, alla luce della documentazione	
	pervenuta da Spezia Risorse, ha rimodulato la propria domanda, chiedendo la	
	condanna del convenuto alla somma di euro 10.080,90 , oltre a interessi e riva-	
	lutazione, oppure alla somma, anche maggiore, determinata dal Collegio.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto.	
	L'atto introduttivo risulta, infatti, essere stato ritualmente notificato al sig. San-	
	toni ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; la notificazione si è perfezionata il decimo	
	giorno successivo all'invio della comunicazione di avvenuto deposito all'indi-	
	rizzo di residenza in data 17 luglio 2023 (Corte cost., 14 gennaio 2010, n. 3).	
	2. Nel merito, l'art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 ha introdotto la possibilità per i	
	Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi	
	negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con	
	deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che	
	alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.	
	Nel Comune della Spezia, il regolamento relativo all'imposta di soggiorno è	
	stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15/ feb-	
	braio 2012 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 del	
	30 marzo 2017, n. 3 dell'8 febbraio 2018 e n. 9 del 13 marzo 2019.	
	3	

	Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del predetto regolamento, l'imposta è dovuta dai	
	soggetti, non residenti nel Comune della Spezia, che pernottano nelle strutture	
	ricettive nel territorio comunale. Il comma 2 precisa che il gestore della strut-	
	tura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta.	
	La misura dell'imposta, in base all'art. 4, viene definita dalla Giunta.	
	L'art. 9 affida, inoltre, a Spezia Risorse il controllo contabile sull'ottemperanza	
	ai pagamenti dell'imposta di soggiorno.	
	Con riguardo alla posizione dei gestori di struttura ricettiva, ai sensi dell'art.	
	93, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, "il tesoriere ed ogni altro agente contabile	
	che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni	
	degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a	
	detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla	
	giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste	
	dalle leggi vigenti". L'all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 dispone che "gli incaricati	
	della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla	
	giurisdizione della Corte dei conti, a cui devono rendere il conto giudiziale".	
	Il gestore della struttura alberghiera, dunque, essendo tenuto a incassare la	
	tassa di soggiorno per poi riversarla al Comune, assume anche la veste di	
	agente contabile che maneggia denaro pubblico (<i>ex plurimis</i> , Corte dei conti,	
	SS.RR., 22 settembre 2016, n. 22/2016/QM; Sez. III giur. centr. d'ap., n.	
	188/2020; sez. giur. Sicilia 432/2020; Sez. giur. Toscana, n. 1/2021; Sez. giur.	
	Emilia-Romagna n. 325/2021; Sez. giur. Liguria, 10 gennaio 2022, n. 1, richia-	
	mata anche Sez. giur. Liguria, 4 ottobre 2023, n.79; Cass., sez. VI, 26 marzo	
	2019, n. 27707).	
	La realizzazione di attività obbligatorie funzionali alla riscossione delle	
	4	

	imposte, con obblighi di riscossione e versamento in capo al gestore della	
	struttura, porta a integrare gli estremi di un rapporto di servizio con il Comune	
	di riferimento. È, infatti, “irrilevante il titolo in base al quale la gestione del	
	pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico	
	impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto, o	
	addirittura mancare del tutto” (Cass., SS.UU., 12 novembre 2001, n. 14029).	
	3. Nel caso in esame, gli accertamenti condotti hanno evidenziato come il sig.	
	Santoni abbia riscosso l’imposta di soggiorno presso le strutture “Affittaca-	
	mere Porta Marina” e “Holiday Room”. Si configurano, dunque, il maneggio	
	di denaro pubblico e il rapporto di servizio.	
	Il convenuto risulta aver presentato alcuni modelli 21 relativi agli esercizi	
	2016, 2017, 2018 e 2019. Tuttavia, tali modelli risultano distonici rispetto agli	
	importi dichiarati dallo stesso convenuto sul portale dell’ente impositore, che,	
	invece, sulla base degli atti, risultano attendibili.	
	Oltre ai prospetti delle somme dichiarate dal sig. Santoni, sono stati, infatti,	
	depositati alcuni scambi di messaggi di posta elettronica tra Spezia Risorse e	
	il convenuto, a cui, con <i>mail</i> del 9 febbraio 2021 e del 1° marzo 2021, l’ente	
	ha contestato le partite debitorie. Inoltre, quando, in data 11 febbraio 2021,	
	Spezia Risorse ha prospettato l’invio degli atti alla Procura della Repubblica,	
	il sig. Santoni ha rappresentato la propria disponibilità a eseguire un	
	versamento parziale (poi effettivamente avvenuto in data 6 luglio 2021) e a	
	regolarizzare la propria posizione con “pagamento dilazionato”. Per l’effetto,	
	il convenuto ha confermato sia la ricezione dei messaggi, sia la fondatezza	
	della pretesa.	
	Spezia Risorse ha depositato in atti anche l’ingiunzione di pagamento del 19	
	5	

	dicembre 2022, che riporta in modo dettagliato le bollette contestate.	
	Alla luce degli elementi che precedono, conformemente alla giurisprudenza di	
	questa Sezione, il Collegio ritiene che alle risultanze documentali provenienti	
	da Spezia Risorse possa essere attribuita efficacia probatoria (in tal senso già	
	Corte dei conti, sez. giur. Liguria, 8 febbraio 2024, n. 9).	
	In base agli atti di causa, il debito residuo del convenuto risulta composto per	
	euro 10.080,90 da omessi versamenti e per euro 965,29 da interessi alla data	
	de 14 febbraio 2024, oltre a euro 12,00 per spese di notifica.	
	Il Collegio non ritiene che siano addebitabili al convenuto le spese di notifica,	
	in relazione alle quali nessun danno è stato contestato nell'atto di citazione. È,	
	nondimeno, raggiunta la prova in relazione a un pregiudizio di euro 10.080,90 ,	
	oltre a rivalutazione e interessi.	
	Tale danno inferito al Comune della Spezia è causalmente ascrivibile alla con-	
	dotta omissiva del convenuto, che ha gestito le predette strutture ricettive senza	
	versare integralmente l'imposta di soggiorno riscossa negli anni in contesta-	
	zione.	
	L'elemento soggettivo deve individuarsi nel dolo. A parte il chiaro dato nor-	
	mativo, l'inserimento dei dati nel portale dell'imposta di soggiorno e i mes-	
	saggi di posta elettronica denotano la piena consapevolezza della doverosità	
	del riversamento al Comune dell'imposta di soggiorno riscossa. L'omissione	
	si appalesa, dunque, intenzionale.	
	4. In conclusione, sussistendo il rapporto di servizio in ragione del quale si è	
	verificato il comportamento pregiudizievole, il danno da mancato versamento,	
	il nesso di causalità tra l'evento lesivo e il comportamento illecito posto in	
	essere e l'elemento soggettivo del dolo, deve essere affermata la responsabilità	
	6	

